

Legge Regionale 12/02/2010, n. 4

“Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 12/02/2010]

... omissis ...

Art. 43

(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria)

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l’attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l’impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.”
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.”
3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;”
4. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita dalla seguente:
“c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.”
5. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:
“In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.”

Art. 44

(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole *“sono esentati dal possesso dell’autorizzazione”* sono sostituite dalle seguenti:
“sono esentati dalla presentazione della dichiarazione”.